### COMMISSIONE VI

## FINANZE E TESORO

LI.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1960

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE	
_	AG.
Congedo:	
Presidente	637
Sui lavori della Commissione:	
PRESIDENTE 637, 0	639
FALETRA	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
MARTINELLI ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622. (1849)	639
PRESIDENTE 639, 641, 642, 6	643
RESTIVO 639, 642,	643
TESAURO, Sottosegretario di Stato per il	
tesoro 640, 641, 642,	
Audisio	342
Votazione segreta:	
Presidente	344
<b>U</b>	342

LONGONI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo l'onorevole deputato Mitterdorfer.

#### Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico in via definitiva la composizione del Comitato dei nove che dovrà iniziare l'esame delle proposte e del disegno di legge che si riferiscono alla istituzione dell'imposta sulle aree fabbricabili.

Esso è formato dagli onorevoli deputati: Martinelli, Zugno, Curti Aurelio, Terragni, Faletra, Natoli, Albertini, Preti, Tripodi.

Informo anche che è mia intenzione tenere domani pomeriggio la prima riunione del Comitato, alle ore 17,30.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Debbo dare anche un'altra notizia alla Commissione. Secondo una decisione adottata in una delle scorse sedute, la Commissione aveva chiesto all'onorevole Presidente della Camera dei deputati che il disegno di legge n. 1895 concernente l'istituzione presso l'Istituto centrale di credito a medio termine (Mediocredito) di un fondo autonomo per speciali operazioni di finanziamento connesse ad affari di esportazione di prodotti nazionali assicurabili ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955 e successive integrazioni e modificazioni, avendo un contenuto formato essenzialmente da disposizioni di carattere finanziario, fosse esaminato congiuntamente in sede primaria dalle Commissioni VI e XII.

La risposta è pervenuta ed è negativa. Il Presidente non ha accolto la richiesta della Commissione Finanze e tesoro per l'assegnazione in Commissioni riunite, disponendo altresì che la sesta Commissione esprima il parere sul provvedimento.

In chiarimenti ufficiosamente dati è stata motivata questa decisione principalmente col fatto che in precedenza la competenza primaria per provvedimenti del genere è stata riconosciuta alla XII Commissione Industria

Invano ho fatto presente – e prima e dopo che la decisione intervenisse - che siamo nel campo di provvedimenti di natura diversa. Ogni qualvolta, infatti, si è trattato di provvedimenti aventi per oggetto l'assicurazione e il finanziamento di crediti speciali all'esportazione noi non abbiamo avuto difficoltà a riconoscere una competenza primaria della Commissione Industria; ma nel disegno di legge n. 1895 non solo si istituisce un fondo speciale presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine; ma si dispongono altre facoltà, come quella prevista dall'articolo 5, per la emissione di obbligazioni parificate (articoli 4 e 5) alle cartelle di credito comunale.

Insomma, si va bene al di là di quella che può essere la natura di un provvedimento avente per esclusivo oggetto la materia delle esportazioni; ma si stabilisce anche una forma, una struttura di intervento del credito che coinvolge pienamente la nostra competenza. Perché ieri il Ministro del tesoro è venuto qui a riferire attorno alla politica del credito e a lui abbiamo avuto la possibilità di ricordare, sia pure in modo molto succinto, taluni non efficienti funzionamenti della struttura attuale? Perché ha riconosciuto che la nostra Commissione aveva una piena competenza in materia!

Di fronte a questa decisione a noi non rimane che una via prevista dal Regolamento: ed è quella di sottoporre la questione alla Giunta del Regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento.

Ho voluto far presente questo alla Commissione perché analogo problema si prospetta per il disegno di legge n. 1997 che ha per oggetto il finanziamento a medio termine al commercio, e di cui allo stampato numero 959 del Senato che ha già approvato il provvedimento. Anche qui si tratta del credito e siamo quindi pienamente nel campo di competenza della nostra Commissione. Penso che in questi casi la Commissione In-

dustria dovrebbe essere investita del parere, e soltanto di fronte a provvedimenti speciali potrebbe essere invocato da tale Commissione l'esame congiunto.

Mi è stato ufficiosamente risposto che in precedenza la Camera aveva sempre assegnato provvedimenti del genere alla Commissione Industria: ma anche qui valgono le considerazioni che ho fatto prima, vale a dire che alcuni di questi provvedimenti, aventi per fine di introdurre indirizzi di pura natura valutativa industriale sono, a mio avviso, di competenza della Commissione Industria, mentre gli altri che riguardano l'organizzazione degli istituti aventi per fine la erogazione del credito a medio termine sono di nostra competenza. Risulta infatti che il citato disegno di legge n. 1997 della Camera, è stato esaminato dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato sentito il parere della Commissione Industria e non viceversa.

A questo punto desidererei conoscere il parere degli onorevoli membri della Commissione.

FALETRA. Onorevole Presidente, si ripresenta qui purtroppo la questione della competenza della nostra Commissione. Non so, per esempio, perché ieri sia andato in aula il provvedimento relativo alla emissione di Buoni del Tesoro ordinari senza che la nostra Commissione sia stata interpellata, almeno per la emissione di un parere. A parte il fatto che a me sembra che l'emissione di Buoni del Tesoro – normale operazione di tesoreria – sia di esclusiva competenza della nostra Commissione...

Il problema si presenta, quindi, come problema generale, di definizione delle nostre competenze. Lei sa, signor Presidente, che siamo andati dal Presidente della Camera a porre questo problema. La risposta è stata piuttosto interlocutoria: è un esperimento quello che si tenta; ma evidentemente esso presenta degli aspetti negativi.

La strada da seguire – a mio avviso – è quella di rimettere la questione alla Giunta del Regolamento; perché solo attraverso una serie di quesiti alla Giunta del Regolamento potremo chiarire questa nostra posizione. Come ella avrà notato, nella stessa esposizione fatta ieri dal Ministro del tesoro, c'è stata una sottile distinzione fra le competenze della Commissione Finanze e tesoro e quelle della Commissione Bilancio. Il fatto è che lo stesso Ministro ha voluto fare una relazione non tanto sul programma quanto sulla procedura, sottolineando questa distin-

zione nella risposta ad un'interruzione dell'onorevole Angelino. Noi dovremmo essere una commissione tecnica che in fondo si occupa solo di alcuni problemi; come se fosse facile o possibile dividere l'operazione di finanziamento in due aspetti: quello tecnico e quello della politica generale di bilancio.

Sono pertanto d'accordo con la proposta del Presidente di rinviare l'argomento all'esame della Giunta del Regolamento, e credo che ciò si debba fare ogni qual volta si presentino simili casi.

PRESIDENTE. Debbo far presente però frattempo non viene interrotta la procedura e conseguentemente la Commissione Industria procederà all'esame del provvedimento di legge. Penso che noi non dovremo esprimere il nostro parere sul disegno di legge in questione, appunto per coerenza con la linea di condotta da noi adottata. Tuttavia trascorso un certo periodo di tempo ci troveremmo in una situazione che potrebbe anche portarci a non poter nemmeno esprimere il nostro parere; e d'altra parte confesso che mi troverei in imbarazzo a chiedere la proroga dei termini perché ciò significherebbe riconoscere la competenza esclusiva primaria della Commissione In-

Quanto sopra ho fatto presente unicamente per prospettare tutte le eventualità. Ad ogni modo mi atterrò senz'altro a questa linea di condotta.

Data la momentanea assenza del rappresentante del Governo, onorevole Tesauro, trattenuto da altri impegni, e in attesa del suo arrivo, sospendiamo la riunione in sede legislativa, e passiamo alla sede referente.

(La riunione in sede legislativa, sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 11,15).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Martinelli ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622 (1849).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Martinelli ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622.

RESTIVO. Signor Presidente, nella precedente seduta l'onorevole Tesauro aveva proposto un emendamento a questa proposta di legge. Attraverso un approfondimento della discussione è risultato che se noi introduciamo nella proposta di legge l'emendamento proposto dall'onorevole Tesauro, la finalità della proposta, su cui siamo tutti d'accordo potrebbe essere felicemente raggiunta.

L'emendamento, che mi permetto di fare mio e di sottoporre all'esame della Commissione, è il seguente:

"Alla lettera a), dopo le parole: per gli acquisti da affidare al Provveditorato generale dello Stato, mettere un punto, e quindi aggiungere: Per gli acquisti all'estero di materiali ovvero di macchine, strumenti e apparecchi di precisione, trova applicazione la norma di cui all'articolo 41 del Regolamento generale della legge di contabilità dello Stato, e il Provveditorato generale dello Stato può prescindere dal parere del Consiglio di Stato. Può altresì addivenire alla anticipata esecuzione dei contratti ed anche all'anticipato pagamento del prezzo pattuito, ove sia indispensabile per l'esecuzione dell'acquisto e le ditte siano di sicura e notoria solidità".

Va soppressa di conseguenza la parte finale del comma a) dalle parole « a favore del quale » fino alle parole « n. 2440 ».

Con questo emendamento io credo che si vengano a migliorare le finalità del provvedimento.

Ci sarebbe poi un altro emendamento al comma b), dove si parla della possibilità che questi acquisti di materiale siano effettuati dalle Università, e in questo caso il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare - dice il testo della proposta - « contributi ». Siccome sembra che, nella specie, la Corte dei conti abbia contestato che nel termine « contributi » possa essere compreso anche un contributo integrale, cioè al cento per cento, in quanto il termine « contributo » implicherebbe soltanto un intervento parziale nella spesa, il Sottosegretario Tesauro pensa che sia più sicuro e più rispondente all'interesse delle Università, che noi tutti vogliamo efficacemente tutelare, sostituire il termine « contributi » con l'espressione: « in tutto o in parte la spesa relativa sul fondo di cui... ».

Devo dare atto al rappresentante del Governo che non solo egli con la sua autorità ha avallato gli emendamenti, ma ha voluto sottolinearli con una garanzia, nel senso cioè che egli seguirà la tempestiva attuazione della legge nello spirito che ha animato opportunamente i proponenti.

PRESIDENTE. Leggo innanzitutto per sommi capi quello che stabilisce l'articolo 41 del regolamento della legge di contabilità.

L'articolo 41 dice: « Si procede alla stiputazione dei contratti a trattativa privata: 1º) quando gli incanti o le licitazioni siano andati deserti, o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserti; 2º) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; 3º) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti; 4º) quando si devono prendere in affitto locali destinati a servizi governativi; 5°) quando l'urgenza sia tale da non consentire gli indugi degli incanti o della licitazione; 6º) in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le forme previste dagli articoli da 37 a 40 del presente regolamento». Gli articoli da 37 a 40 riguardano i contratti per i quali si usa la forma del pubblico incanto e della licitazione privata. L'articolo 41 prosegue: « Nei casi previsti, la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto, e dimostrata al Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo avviso».

L'articolo unico della proposta di legge in esame dice nella sua prima parte: « Gli acquisti di materiale didattico e scientifico previsti dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622, potranno essere effettuati: a) dal Ministero della pubblica istruzione sia direttamente, sia per il tramite del provveditorato generale dello Stato. A tale scopo il Ministero del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, dallo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione a quello del Ministero del tesoro i fondi necessari per gli acquisti da affidare al provveditorato generale dello Stato, a favore del quale, per le forniture da eseguire all'estero, sono estese le norme dell'articolo 10 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 »; b) dalle università e dagli altri... ».

È stato presentato il seguente emendamento alla lettera a): accogliere il testo della lettera a) fino alle parole « al provveditorato generale dello Stato ». Mettere un punto dopo queste parole e continuare: « Per gli acquisti all'estero di materiale ovvero di macchine, strumenti e oggetti di precisione, trova applicazione la norma di cui all'articolo 41 del regolamento della legge di contabilità ». Propongo di correggere queste ultime parole come segue: « di cui al numero 2 dell'arti-

colo 41 del regolamento della legge di contabilità ».

L'emendamento continua quindi come segue: « Il provveditorato generale dello Stato può altresì prescindere dal parere del Consiglio di Stato. Può altresì addivenire alla anticipata esecuzione del contratto ed anche all'anticipato pagamento del prezzo pattuito, ove sia necessario per l'esecuzione dell'acquisto, e le ditte siano di sicura e notoria solidità ».

Viene eliminato il punto dove si dice:  $\mbox{``a favore del quale ">`}$  fino alle parole  $\mbox{``a numero }2440$  ">.

Questo il testo dell'emendamento. L'onorevole Sottosegretario vorrà illustrarcelo meglio.

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Tengo in questa che mi auguro conclusiva seduta a precisare quello che dissi già fin dal primo momento, e cioè che noi plaudivamo all'iniziativa che era stata presa da autorevoli parlamentari per accelerare l'attuazione delle disposizioni legislative per l'acquisto delle attrezzature scientifiche in esecuzione della legge sul prestito. E, pur essendo intimamente convinti che le difficoltà erano sorte per una interpretazione di legge sulla quale potevano essere fatte molte riserve, noi eravamo lieti che si prendesse occasione da questa situazione verificatasi per fare una nuova legge effettivamente operante. Ora la legge di cui viene proposto, attraverso gli emendamenti, il testo definitivo, dà la possibilità al Ministro della pubblica istruzione di provvedere direttamente o indirettamente attraverso le università e il provveditorato generale dello Stato. La legge dà anche la possibilità di poter dare dei contributi alle singole università, per coprire in tutto o in parte la spesa da erogare per l'acquisto, e dare modo così alle singole università di procedere agli acquisti stessi con la massima rapidità e con le garanzie che la legge prevede, dato che ogni università ha una autonomia amninistrativa e contabile, sottoposta a speciale controllo. Oltre a realizzare questa importante esigenza di acquisti attraverso le università, la legge dà modo di procedere agli acquisti per il tramite del provveditorato dello Stato. Nella proposta si proponeva l'estensione dell'articolo 10 della legge sulla contabilità. Però, come gli onorevoli componenti della Commissione ricorderanno, ebbi occasione di far notare che quell'articolo 10 della legge sulla contabilità dello Stato prevedeva l'acquisto di materiale il cui prezzo fosse standardizzato sul mercato

interno e internazionale. Non solo, ma ebbi occasione di far rilevare che quella norma non escludeva l'applicabilità di tutte le altre disposizioni di legge relative agli ufficiali delegati per gli acquisti, e soprattutto metteva nell'impossibilità di procedere agli acquisti all'estero.

Invece con il testo attuale, così come nella proposta di emendamento, dando cioè la possibilità al provveditorato di procedere immediatamente agli acquisti e di poter provvedere al pagamento anche anticipato, si risolve un problema veramente assai tormentato. Aggiungerò ancora, per sodisfazione della Commissione, che il Governo intende che questo testo possa eventualmente costituire la base di un organico disegno di legge che esso si fa riserva di presentare. Ormai la situazione è particolarmente matura per poter affrontare il problema degli acquisti, che vengono fatti non solo dall'amministrazione della pubblica istruzione, ma anche dall'amministrazione della difesa, e soprattutto dalla marina, acquisti che avvengono principalmente all'estero. Ora una sistemazione organica della materia darà la possibilità di vedere sormontato l'ostacolo del parere del Consiglio di Stato, che è superato dal fatto che questo parere non ha più ragione di essere là dove occorrono altri pareri squisitamente tecnici, diversi e distinti da quelli di carattere generale del Consiglio di Stato.

Per queste ragioni il Governo è lieto che questa proposta di legge, presentata da così autorevoli esponenti del Parlamento tra i quali l'illustre Presidente di questa Commissione, possa segnare l'avvio di una sistemazione legislativa della questione.

FALETRA, Relatore. Debbo confessare che, nonostante le spiegazioni dell'onorevole Sottosegretario, non mi è ancora chiaro il perché dell'emendamento, proprio perché con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del decreto 18 novembre 1923 e con la estensione in cui noi dicevamo che erano applicabili quelle norme al caso presente, non dovrebbe ravvisarsene la necessità. Per questa ragione non si comprende perché si debba accettare un emendamento che, in definitiva, complica le cose invece di semplificarle.

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. La norma dell'articolo 10 non esclude la difficoltà dell'acquisto all'estero, di cui in questo momento sono vittima un po' tutte le ditte e gli stessi enti ufficiali. Lo stesso Ministero della difesa ha dovuto ricorrere, per ovviarvi almeno in parte, al congegno degli « ufficiali delegati » che sono poi – a seconda

delle necessità – l'addetto militare o l'addetto navale. Addetti militare o navale i quali a loro volta si trovano in un altro letto di Procuste perché esiste un'altra norma – quella della legge del 1951 – la quale stabilisce altre formalità per quel che riflette il pagamento in valuta estera.

Il Ministero della pubblica istruzione non ha un addetto proprio all'estero, di modo che dovrebbe tutt'al più ricorrere all'addetto commerciale, il che complicherebbe talmente la situazione degli acquisti che verrebbe frustrato completamente lo scopo del provvedimento di legge.

Questa la situazione. Per risolverla noi ci siamo preoccupati di esaminare le due vie possibili: quella dell'ufficiale delegato (nel nostro caso l'addetto commerciale all'estero) oppure quella consistente nel dare la possibilità al provveditorato generale dello Stato di provvedere, il che si ottiene con il proposto emendamento.

Aggiungerò di più: questa materia doveva formare oggetto di un organico disegno di legge, ma la norma è stata inserita nell'emendamento avendo il Ministro della pubblica istruzione fatta presente l'assoluta necessità di provvedere.

Ad ogni modo confermo quanto ho già detto, e cioè che data l'autorevolezza dei presentatori il Governo è anche disposto a ritirare l'emendamento rimettendosi alle decisioni della Commissione. Faccio però presente che il provveditorato generale dello Stato non può fare acquisti se non gli si dà un apposito strumento; e questo non gli viene certo fornito dall'articolo 10: di qui la necessità dell'emendamento.

PRESIDENTE. Vorrebbe l'onorevole Sottosegretario dirci come ha fatto il provveditorato generale dello Stato in materia di acquisti E.R.P.?

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono stato scrupolosissimo nell'andare a controllare le asserzioni fatte dall'onorevole Sullo in Commissione, secondo le quali per gli acquisti E.R.P. si era fatta una deroga applicando l'articolo 10. Ciò è risultato inesatto e possiamo prendere in visione il provvedimento legislativo che disciplina la materia. In quel caso fu nominato un apposito comitato ministeriale, un apposito ente gestore, un apposito collegio di controllo; e in quell'occasione fu detto: « non viene applicata la legge sulla contabilità dello Stato ». Ma appunto per questo furono istituiti altri controlli che nel caso attuale verrebbero a

mancare. Allora ci si servì dell'A.R.A.R., di un altro ente pubblico!

PRESIDENTE. Come proponente e non come Presidente vorrei fare una richiesta: ritiene l'onorevole Sottosegretario che l'eliminazione delle ultime quattro righe del punto a) dell'articolo unico da noi proposto e la sostituzione con la frase proposta nell'emendamento sia producente?

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Rende operante la legge. Questa non è solamente una mia opinione personale; ma poiché è mia abitudine scendere sul terreno concreto, ho interpellato in proposto il provveditore generale dello Stato per sapere in quale caso avrebbe potuto procedere all'acquisto: trovandosi di fronte all'articolo unico originariamente proposto oppure all'articolo emendato secondo la proposta del Governo. La risposta è stata netta: solo con il testo emendato avrebbe potuto procedere, mentre col testo originario si troverebbe invischiato nelle stesse pastoie che attualmente rendono difficili gli acquisti all'estero.

FALETRA, Relatore. Ma l'articolo 41 del regolamento non è automaticamente applicabile quando gli acquisti sono fatti dal provveditorato generale dello Stato? Lo ha detto lo stesso onorevole Sottosegretario!

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Non è applicabile per tutti gli acquisti. Non credo di aver fatto una affermazione come quella ricordata dall'onorevole Faletra, e se l'avessi fatta si è trattato di una svista; perché l'articolo 41 parla in genere di tutte le amministrazioni dello Stato. Confermo che il provveditorato generale dello Stato di fronte allo strumento congegnato come nella proposta di legge non può attuare la legge stessa. Può procedere invece di fronte al testo emendato, che gli dà la possibilità di prescindere dal parere del Consiglio di Stato e di fare soprattutto anticipazioni sul prezzo e sull'esecuzione del contratto.

PRESIDENTE. Nell'emendamento è detto che il provveditore generale dello Stato può anticipare l'esecuzione del contratto e anche anticipare il pagamento ove ciò sia considerato indispensabile. Chi accerta questa indispensabilità? E chi è chiamato a dare una dimostrazione che le ditte presso le quali si effettua l'acquisto sono « di sicura e notoria solidità »?

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. L'indispensabilità viene dichiarata dallo stesso organo che propone l'acquisto, e non si pone nemmeno la questione che il

provveditorato debba dare una dimostrazione di questa indispensabilità. Quanto al secondo quesito, non bisogna dimenticare che qui non facciamo una legge del tutto nuova, bensì estendiamo l'applicabilità dell'articolo 41, che finora non ha dato luogo a controversie.

AUDISIO. Si potrebbe sopprimere l'ultima parte dell'emendamento, relativa alla indispensabilità dell'acquisto e alle ditte di sicura e notoria solidità.

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

FALETRA, Relatore. Sono perplesso su questa soppressione dei due incisi, perché è vero che non c'è nessuna forma per controllare se queste ditte siano di sicura solidità, ma dovrebbe esservi l'impegno definitivo del provveditorato ad essere attento. Propongo di lasciare l'articolo così com'è.

PRESIDENTE. Vale a dire con l'inclusione della frase: « Ove sia indispensabile per la esecuzione dell'acquisto, e le ditte siano di sicura e notoria solidità ».

FALETRA, Relatore. Questo, signor Presidente, non per un senso di sfiducia verso il provveditorato di Stato, ma per dare una linea di condotta allo stesso provveditorato. Non che vi sia la possibilità di controllare sulla solidità, però in tal modo in definitiva lo stesso provveditorato si impegna a qualche cosa che è scritto nella legge.

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi rimetto completamente al parere della Commissione.

PRESIDENTE. In sede di accertamento delle condizioni di operatività potrebbe venir fuori l'esecutore della legge a dire che non riesce a dimostrare la sicura e notoria solidità di queste ditte, perché, pur essendone convinto, non ha la possibilità di darne dimostrazione. In fondo, ogni volta c'è un rapporto di fiducia. Tanto per fare un esempio se la General Motors fabbrica qualche cosa che si vuole acquistare, si può ragionevolmente e logicamente presumere che la General Motors, che ha un bilancio di un notevole numero di miliardi di dollari, sia una ditta solida. Però non si ha la dimostrazione da dare.

FALETRA, *Relatore*. Non si tratta di limitare la discrezionalità di chi compra, ma di dare una indicazione di carattere generale.

RESTIVO. Mi permetto di fare osservare che se mettiamo quella indicazione nella legge, essa diventa requisito formale e condizionante, quindi con necessità di documenta-

zione. Se invece non diciamo niente, è chiaro che quella esigenza è implicita nella struttura stessa della legge, ma non impone una dimostrazione.

FALETRA, *Relatore*. Accetto l'osservazione dell'onorevole Restivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario, aderendo alla proposta di emendamento dell'onorevole Restivo, ha anche suggerito che alla lettera b) alla dizione: « erogare contributi sul » si sostituisca la dizione: « erogare in tutto o in parte la spesa relativa sul ».

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Prego la Commissione di volermi scusare, ma devo allontanarmi perché impegnato a rappresentare il Ministro alla Commissione per la legge speciale su Napoli.

PRESIDENTE. Chiante le questioni generali, passiamo ora ai singoli emendamenti.

Il primo emendamento, proposto dall'onorevole Tesauro, e a cui si è associato anche l'onorevole Restivo, è il seguente:

« Alla lettera a) dell'articolo 1, alla quart'ultima riga del testo stampato della proposta, abolire le parole da: a favore del quale, per le forniture, fino alle parole: n. 2440, sostituendole con le seguenti: Per gli acquisti all'estero di materiale, ovvero di macchine e strumenti, trova applicazione la norma di cui all'articolo 41, punti 2°) e 3°) del regolamento della legge per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato.

RESTIVO. Perché specificare i punti 2°) e 3°) soltanto? Anche l'ultimo punto dell'articolo 41 è applicabile. Meglio riferirsi a tutta la fattispecie.

PRESIDENTE. D'accordo. Ripeto allora la prima parte dell'emendamento è stata corretta in questo senso: « Per gli acquisti all'estero di materiale, ovvero di macchine e strumenti, trova applicazione la norma di cui all'articolo 41 del regolamento della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ». L'emendamento poi continua: « Il provveditorato generale dello Stato non è tenuto in ogni caso a chiedere il parere del Consiglio di Stato. Può altresì addivenire alla anticipata esecuzione dei contratti ed anche all'anticipato pagamento del prezzo pattuito ».

Nessuno chiedendo la parola, metto in votazione l'emendamento che ho letto.

(È approvato).

Vi è poi il seguente emendamento Restivo, fatto proprio dal Governo:

"Alla lettera b) dell'articolo unico della proposta, sostituire la parola: contributi, al penultimo rigo, con le parole: in tutto o in parte la spesa relativa ».

La parola all'onorevole Restivo.

RESTIVO. Mi limito a prospettare un dubbio. Col termine « contributi » si poteva pensare che il pagamento avvenisse prima ancora dell'acquisto, mentre col termine « spesa relativa » potrebbe pensarsi il contrario, e cioè che già l'acquisto del materiale è stato fatto dalle università, e poi successivamente queste vengono rimborsate. Non vorrei che sorgessero complicazioni.

PRESIDENTE. Mi viene comunicata in questo momento una recentissima interpretazione della Corte dei conti al termine « contributi ». La Corte dei conti ha dato a questo termine questa precisa significazione: un aiuto che lo Stato dà in aggiunta ad una somma, ad uno sforzo economico che l'ente che riceve l'aiuto compie. E conseguentemente la Corte dei conti avrebbe rifiutato di accogliere proposte di erogazioni chiamate contributi, quando essi contributi fossero destinati a coprire l'intero importo della spesa.

RESTIVO. Forse sarebbe meglio dire: « in tutto o in parte » cambiando però il termine « la spesa relativa », che può far supporre che debba trattarsi solo di un rimborso di spesa già effettuata.

FALETRA, *Relatore*. Si potrebbe dire: « in tutto o in parte l'importo ».

PRESIDENTE. Possiamo allora dire: « in tutto in parte l'importo relativo ».

Metto allora in votazione l'emendamento nella seguente formulazione definitiva:

« Alla lettera b) dell'articolo unico della proposta, sostituire la parola: contributi, al penultimo rigo con le parole: in tutto o in parte l'importo relativo ».

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico nel suo complesso:

«Gli acquisti di materiale didattico e scientifico previsti dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622, potranno essere effettuati:

a) dal Ministero della pubblica istruzione sia direttamente, sia per il tramite del Provveditorato generale dello Stato. A tale scopo il Ministero del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, dallo stato di

previsione del Ministero della pubblica istruzione a quello del Ministero del tesoro i fondi necessari per gli acquisti da affidare al Provveditorato generale dello Stato. Per gli acquisti all'estero di materiali ovvero di macchine e strumenti trovano applicazione le norme di cui all'articolo 41 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Il Provveditorato generale dello Stato in ogni caso non è tenuto a chiedere il parere del Consiglio di Stato. Può altresì addivenire all'anticipata esecuzione dei contratti ed anche all'anticipato pagamento del prezzo pattuito;

b) dalle Università e dagli altri Istituti indicati nel citato articolo 1 della predetta legge a favore dei quali il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare in tutto o in parte l'importo relativo sul fondo di cui all'articolo 1 della citata legge 24 luglio 1959, n. 622».

(E approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sulla seguente proposta di legge:

Martinelli ed altri: « Norme integrative dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622 » (1849):

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Audisio, Bensi, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Cossiga, Curti Aurelio, Faletra, Giglia, Grilli Giovanni, Landi, Longoni, Malfatti, Marotta Michele, Martinelli, Matteotti Giancarlo, Monasterio, Montanari Silvano, Napolitano Francesco, Natali, Negrari, Nicoletto, Passoni, Patrini, Pieraccini, Pigni, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarlato, Tantalo, Trebbi, Vicentini e Zugno.

*E in congedo.*Mitterdorfer.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI